

RISCHIO INCENDIO

IL MINICODICE

DM 03.09.21



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2021.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a*), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Art. 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#) e dalle disposizioni concernenti la [prevenzione incendi](#) di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di [rischio](#), adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;



PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Con il Codice di Prevenzione Incendi



PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Con il **MINICODICE**



**Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.**

Campo di applicazione	2
Termini e definizioni	2
Valutazione del rischio di incendio	2
Strategia antincendio	3
Compartimentazione	
Esodo	
Gestione della sicurezza antincendio	
Controllo dell'incendio	
Rivelazione ed allarme	
Controllo di fumi e calore	
Operatività antincendio	
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	

APPLICAZIONE

Luoghi di lavoro a basso rischio, contenuti in attività:

Non soggette

Non regolate da specifiche norme verticali

Affollamento ≤ 100 occupanti

Superficie complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$

Quota piani $-5 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$

Materiali **combustibili** o **pericolosi** in quantitativi non significativi

(non superiori a 900 MJ/m^2)

Non contengano **lavorazioni** e **sostanze pericolose**

ESCLUSI Cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/08)

TERMINI E DEFINIZIONI

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Pericoli

Contesto e ambiente in cui i pericoli sono inseriti

Occupanti esposti (numero e tipologia)

Beni esposti

Valutazione delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti

Misure di riduzione del rischio

STRATEGIA ANTINCENDIO

1. Compartimentazione

2. Esodo

3. Gestione della sicurezza antincendio

4. Controllo dell'incendio

5. Rivelazione e allarme

6. Controllo fumi e calore

7. Operatività antincendio

8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio




1. COMPARTIMENTAZIONE

LIMITAZIONE DELLA PROPAGAZIONE

In virtù della Valutazione del rischio incendio




- Verso altre attività
- All'interno del luogo di lavoro





2. ESODO

OCCUPANTI IN LUOGO SICURO PRIMA CHE L'AZIONE DELL'INCENDIO RENDA INUTILIZZABILI GLI SPAZI

Affollamento massimo = 0.7 pp/m^2
Affollamento minore se verificabile




Via d'esodo unica ammessa nei limiti delle lunghezze ammesse per corridoio cieco



Con IRAI

2. ESODO

OCCUPANTI IN LUOGO SICURO PRIMA CHE L'AZIONE DELL'INCENDIO RENDA INUTILIZZABILI GLI SPAZI



Percorso: $B \geq 0.9$ m

Varchi: $B \geq 0.8$ m

Varchi: $B \geq 0.7$ m per affollamento del locale ≤ 10 occupanti

Varchi: $B \geq 0.6$ m per destinazione a personale formato o presenza occasionale e breve di un numero limitato di occupanti, o secondo le risultanze della valutazione del rischio

Inferiore se destinato a personale formato o presenza occasionale e breve di un numero limitato di occupanti o secondo le risultanze della valutazione del rischio

2. *ESODO*

OCCUPANTI IN LUOGO SICURO PRIMA CHE L'AZIONE DELL'INCENDIO RENDA INUTILIZZABILI GLI SPAZI

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.
6. Lungo le *vie d'esodo* deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

3. *GSA*

Adozione e verifica periodica misure antincendio

Verifica osservanza divieti e limitazioni di esercizio

Mantenimento in efficienza sistemi antincendio

Attuazione delle misure gestionali in esercizio ed emergenza

Segnaletica

Valutazione rischi interferenti



4. CONTROLLO DELL'INCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE



ESTINTORI
obbligo



IDRANTI
secondo valutazione
del rischio

$d < 30 \text{ m}$

In corrispondenza di:
Uscite

Eventuali aree a rischio specifico

Necessaria valutazione del rischio specifica

4. ***CONTROLLO DELL'INCENDIO***

MEZZI DI ESTINZIONE

4.4

Controllo dell'incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).


5. RIVELAZIONE ALLARME

Generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti



Codificare procedure per:

- Rapido allontanamento occupanti
- Disattivazione impianti



5. RIVELAZIONE ALLARME

IRAI
secondo valutazione
del rischio

B, funzione di controllo e segnalazione;

D, funzione di segnalazione manuale;

L, funzione di alimentazione;

C, funzione di allarme incendio.

6. *CONTROLLO FUMI CALORE*

Smaltimento prodotti di combustione per agevolare l'intervento delle squadre di soccorso

Garantito attraverso aperture, anche infissi già presenti

Modalità di apertura definite in fase di pianificazione di emergenza



7. OPERATIVITÀ ANTINCENDIO

Mezzi di soccorso: $d \leq 50$ m dagli accessi

In alternativa:

- Accessi protetti
- Estinguenti per soccorritori

8. SICUREZZA IMPIANTI

Realizzazione, esercizio e manutenzione
secondo regola d'arte

Disattivabili o gestibili a seguito di
incendio

Torniamo indietro

Luoghi di lavoro a basso rischio, contenuti in attività:

Non soggette

Non regolate da specifiche norme verticali

Affollamento ≤ 100 occupanti

Superficie complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$

Quota piani $-5 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$

Materiali **combustibili** o **pericolosi** in quantitativi non significativi

(non superiori a 900 MJ/m^2)

Non contengano **lavorazioni** e **sostanze** pericolose

ESCLUSI Cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/08)

DOMANDA

e se l'attività non soddisfa i requisiti di applicazione del MINICODICE o di una soluzione conforme proposta da esso (es. lunghezza vie di fuga) ?

PRINCIPIO GENERALE

In caso di mancata soddisfazione dei
requisiti della soluzione conforme



Applicazione del **CODICE DI PREVENZIONE INCENDI**